

Sent. n. 72/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Cristina Zuccheretti Presidente

dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere relatore

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere

dott. Giovanni Comite Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di appello, iscritti al n. 55032 del registro di segreteria proposti da:

sig. FUCCINI Rossano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianni Bertuccini, Paolo Sanchini e Stefano Viti presso lo studio del quale, in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 32, è elettivamente domiciliato;

sig. BOVOLENTA Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fevola, presso il cui studio in Latina, P.zza della Libertà, n. 21, è elettivamente domiciliato;

contro

la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Lazio,

la Procura generale presso la Corte dei Conti,

avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 220/2019, depositata in data 14 maggio 2019.

Visti: gli appelli, e gli atti tutti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 20 gennaio 2021, il relatore dr.ssa Giuseppina Maio, all'Avv. Roberto Paolo D'Etto per delega dell'Avv. Giuseppe Fevola, difensore del sig. Francesco Bovolenta, gli Avv.ti Gianni Bertuccini e Stefano Viti difensori del sig. Rossano Fuccini, nonché il Vice Procuratore generale, dr. Antongiulio Martina.

Considerato

FATTO

1. Con la sentenza n. 220/ 2019 depositata in data 14 maggio 2019, la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, dichiarata la contumacia della società cooperativa "USQUE TANDEM", e dei sigg.ri DE ROZERIS Polivio, FANFARILLO Angelo, FUCCINI Rossano e RICCI Benedetto Damiano ed il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei riguardi del Sig. RICCI Benedetto Damiano, in accoglimento parziale della domanda attorea, ha condannato la società cooperativa "USQUE TANDEM", in persona del legale rappresentante pro tempore Lup Ione Alexandru, nonché i sigg.ri De Rozeris Polivio, Bovolenta Francesco, Fanfarillo Angelo e Fuccini Rossano al pagamento, in solido, in favore della Regione Lazio, dell'importo di € 141.870,78 di cui € 98.580,78 per danno emergente, € 42.290 per lucro cessante ed € 1.000,00 per danno da disservizio, oltre rivalutazione dalle date di erogazione dei contributi e agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.

Il danno consegue all'indebita percezione da parte della società cooperativa "USQUE TANDEM" dei contributi erogati, per conto della Regione Lazio, da "Italia Lavoro S.p.a." nell'ambito del «Programma per l'implementazione del Masterplan regionale delle politiche e dei servizi per il lavoro con interventi esemplari di politica attiva - Lazio On the Job», utilizzando risorse del Fondo Sociale Europeo in attuazione dell'accordo anti-crisi concluso tra Stato e Regioni in data 12/02/2009.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il sig. FUCCINI Rossano, il quale, premesso di essere stato convenuto in giudizio di primo grado nella qualità di revisore unico della Usque Tandem Società Cooperativa dal 14. 06.2011 al 7.11.2011 e di non aver mai rivestito qualità di amministratore unico o di rappresentante legale della società, ha, in via principale, eccepito il difetto di giurisdizione nei suoi riguardi e, in subordine, nel merito, ha chiesto l'assoluzione da ogni addebito.

3. Avverso la sentenza ha interposto appello, anche il sig. Francesco Bovolenta, deducendo vari motivi di seguito brevemente riassunti.

3.1. "Violazione dell'art. 1 co. 2 l. 20/1994 in quanto la pretesa risarcitoria nei confronti di BOVOLENTA Francesco risulta prescritta".

L'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo, che nel caso di specie, non sussisterebbe *"alcun occultamento doloso da parte dei convenuti del presunto danno, in quanto, sebbene gli stessi si siano impegnati a predisporre e trasmettere un planning appetibile alla Regione Lazio per favorire l'occupazione giovanile, una volta percepito il contributo pubblico, non hanno posto in essere alcuna attività volta ad occultare/nascondere le stesse erogazioni, le quali erano conosciute o quanto meno conoscibili dallo stesso ente pubblico"* assumendo che *"diversamente da quanto ritenuto dal Giudice contabile nel suo percorso motivazionale, deve essere tenuta distinta l'attività amministrativa/programmatica volta a conseguire il contributo stesso e la fase successiva al conseguimento dell'erogazione"* la quale non sarebbe stata assolutamente occultata dai convenuti.

3.2. "Violazione dell'art 1. co. 1 l. 20/1994 in quanto difetta la prova del nesso eziologico fra la condotta del BOVOLENTA Francesco e il presunto danno erariale".

Il Bovolenta assume che non sarebbe stato dimostrato il nesso causale fra la propria condotta e i contestati danni erariali. Premesso di aver *"assunto la formale carica di amministratore della USQUE TANDEM dal 27.5.2009 al 9.12.2010, mentre i proventi del progetto lavorativo sono giunti ben dopo il termine del mandato gestionale del Bovolenta in quanto percepiti dalla cooperativa in data 4.5.2011 e 13.9.2011"*, ha sostenuto che sia la Procura contabile che il giudice di primo grado avrebbero *"omesso totalmente di dimostrare e ricostruire come abbia inciso l'attività gestionale del BOVOLENTA nella percezione di tali contestati contributi"*, contestando l'affermazione della Sezione territoriale secondo cui, il Bovolenta avrebbe *"contribuito alla percezione illegittima dei contributi, tramite la sua funzione di "tutor" all'interno della cooperativa"*.

3.3. "Violazione della disciplina di cui all'art. 1 co. 1 bis l. 20/1994 in quanto non effettuata una corretta applicazione del "potere riduttivo" riconosciuto alla corte dei conti".

Ha concluso chiedendo che venga rigettata integralmente la domanda di condanna proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, ha invocato l'esercizio del potere riduttivo di cui all'art. 1, comma 1 bis, L. 20/1994.

4. La Procura Generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'appello del sig. FUCCINI essendo stato evocato in giudizio nella qualità di "revisore unico della "Usque Tandem Società Cooperativa" dal 14.06.2011 al 07.11.2011" ed il rigetto dell'appello proposto dal Bovolenta, evidenziando la sussistenza di un illecito doloso, nella specie consumato

attraverso un comportamento fraudolento specificatamente inteso all'illecito arricchimento.

La Procura ha evidenziato altresì l'errore di calcolo in cui è incorso il giudice di primo grado che, nel quantificare in via equitativa la somma di condanna in misura pari alla metà del danno emergente (€ 98.580,78), ha indicato l'importo di € 42.290,00 anzicchè € 49.290,00.

In conclusione ha chiesto, ferma restando l'esigenza che si provveda, in via preliminare, alla correzione degli evidenziati errori materiali di calcolo; l'accoglimento dell'appello proposto dal Fuccini e che, pertanto, venga dichiarato il difetto di giurisdizione nei suoi confronti con compensazione delle spese di giudizio; il rigetto dell'appello proposto dal Bovolenta, con conseguente conferma della pronuncia di condanna dello stesso, in solido con gli altri soggetti condannati in prime cure non appellanti, al pagamento, in favore della Regione Lazio, dell'importo di € 148.870,78, oltre alla rivalutazione dalle date di erogazione dei contributi e agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo nonché al pagamento delle spese di giudizio di prime cure; la condanna del Bovolenta al pagamento delle spese del presente giudizio d'appello. 5. Alla pubblica udienza, data per letta la relazione le parti presenti si sono riportate agli atti scritti e confermato le richieste ivi formulate.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli perché proposti avverso la stessa sentenza ex art. 184 C.G.C. (art. 335 c.p.c.).

2. La progressione logica delle questioni da trattare segue il criterio delineato dall'articolo 101, comma 1, n. 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass. civ. S.U. n. 29/2016, n. 26242/ 2014; Corte dei conti, Sez. II centr. app., 11.02.2016 n. 138).

3. Ritiene il Collegio di dover esaminare pregiudizialmente la contestata provvista dei giurisdizione della Corte dei conti dedotta dal sig. Fuccini.

L'appello merita di essere accolto. Come rilevato dalla stessa Procura nelle proprie conclusioni il Fuccini è stato evocato in giudizio nella qualità di revisore unico della "Usque Tandem Società Cooperativa" dal 14 giugno 2011 al 7 novembre 2011 e pertanto deve escludersi la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica non avendo svolto funzioni di legale rappresentate della società stessa.

Per il rilevato difetto di giurisdizione deve essere, dunque, riformata l'impugnata sentenza relativamente alla posizione del sig. Rossano Fuccini.

Poiché la decisione definisce il giudizio decidendo soltanto sulla questione pregiudiziale della giurisdizione il Collegio ritiene di poter compensare le spese ex art. 31 del c.g.c..

4. In via preliminare di merito, deve essere, poi, esaminata l'eccezione di prescrizione del danno reiterata dall'appellante Bovolenta che contesta l'individuazione del dies a quo operata in sentenza, atteso che la sussistenza di un "doloso occultamento del danno" appare incompatibile con la sua posizione, in quanto egli non *"poteva porre in essere alcuna attività di occultamento delle contestate erogazioni pubbliche posto che è pacifico che il suo mandato amministrativo è terminato prima ancora della materiale erogazione dei contributi da parte della Regione Lazio."*

Osserva il Collegio che, nella vicenda in esame, è evidentemente ravvisabile un occultamento doloso del danno atteso che l'asserita fittizietà delle attività di formazione è venuta alla luce con l'acquisizione della relazione della G. di F. (prot. n. 39302 del 27 . 01.2017) pervenuta alla Procura regionale il 2 febbraio 2017.

Risulta condivisibile, pertanto, l'individuazione del dies a quo della

prescrizione dalla data della "scoperta del danno" ex art. 1, comma 2 legge 20/94 e non già dalla data del 13. 09.2011, in cui risulta erogata, in favore della Usque Tandem, la ulteriore somma di € 83.580,78, nell'ambito del progetto "LaziOnTheJob", come infondatamente sostenuto dall'appellante.

Infatti, contrariamente a quanto opposto dal Bovolenta, deve escludersi qualsiasi pretesa contraddizione fra il ritenuto occultamento doloso del danno da parte della società, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla relativa scoperta, e la ritenuta responsabilità per colpa grave, dell'appellante, atteso che il danno, ancorché occultato, è ovviamente suscettibile di essere disvelato, tant'è che il legislatore ne contempla la "scoperta".

Per ciò, l'occultamento doloso del danno correlato alle illecite ed illegali condotte della società, non significa affatto che esso non potesse essere disvelato ove l'appellante Bovolenta, avesse vigilato, con un minimo di diligenza, sull'operato della società.

Venendo al merito della vicenda, giova evidenziare che il Dipartimento Sociale, Direzione regionale "Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili" – e Italia Lavoro SpA (Agenzia del Ministero del Lavoro) hanno stipulato una convenzione per la realizzazione del "Programma per l'implementazione del Masterplan

regionale delle politiche e dei servizi per il lavoro con interventi esemplari di politica attiva", denominato Progetto LaziOnTheJob.

L'iniziativa prevedeva tirocini in imprese con sede nel Lazio, in aziende con sede sul territorio nazionale e anche in quelle di altri Paesi europei. Ai tirocinanti era destinato un assegno mensile e lo stesso alle imprese.

Nel caso di specie l'evolversi degli eventi dimostra che il progetto al quale era destinato il finanziamento pubblico di cui si discute non è stato in realtà praticamente realizzato venendo così a privare del sussidio altri imprenditori che avrebbero potuto eventualmente concorrervi.

Al riguardo, osserva questa Corte che gli esiti dell'indagine ispettiva hanno univocamente messo in luce che i soggetti che risultavano iscritti come "tirocinanti" nel registro delle presenze, in quanto partecipanti al corso di formazione svolto dalla società cooperativa "Usque Tandem", non avevano mai effettuato il percorso formativo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, lo svolgimento di attività legate alla gestione alberghiera, la reception, la sistemazione dei locali, giardini e piazzali esterni e non avevano mai conosciuto come tutor i soggetti indicati come tali nel progetto.

Risulta, altresì, che quasi tutti, avevano disconosciuto le firme apposte sul "registro presenze" che, successivamente, la società aveva trasmesso alla Regione Lazio per l'attestazione dell'avvenuto percorso formativo, previsto tra gli obblighi assunti dalla società con la sottoscrizione dell'atto di adesione. In sostanza, è univocamente emerso che nella specie, si sia realizzato un palese sviamento del contributo ottenuto dalle finalità pubbliche e, cioè, è evidente che tale "modus operandi" abbia comportato il mancato incremento occupazionale che era il fine precipuo sotteso alla concessione degli incentivi pubblici in questione.

Riguardo all'elemento soggettivo, infine, si appalesa più che presunta e, comunque, dovuta, la conoscenza da parte della società e dei suoi amministratori, tra cui il Bovolenta, dei fatti e, in particolare, delle condizioni necessarie per avere diritto al beneficio contributivo di cui trattasi, nonché la loro consapevolezza di quali fossero le condizioni contrattuali e gli adempimenti necessari per farvi fronte; per cui in un palese sviamento del contributo concesso dalle finalità pubbliche risiede ragionevolmente l'elemento soggettivo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa di cui si discute.

Non si può che concordare, anche sotto questo profilo, con il decisum della sentenza, essendo le relative argomentazioni molto chiaramente messe in luce nel percorso motivazionale dal giudice di prime cure e ben supportate da indicatori di una condotta che si configura come consapevole e preordinata a beneficiare dei contributi pubblici in violazione della relativa disciplina, che imponeva precise

condizioni per accedere al beneficio, con la inevitabile conseguenza della perdita del finanziamento ricevuto, da cui consegue l'obbligo di reintegrazione dell'erario regionale del relativo pregiudizio subito.

In conclusione, secondo il convincimento del Collegio, il quadro complessivo che emerge dalla documentazione in atti, non lascia alcun dubbio sulla responsabilità amministrativa dell'appellante come riconosciuta dalla sentenza impugnata, senza possibilità, peraltro, di applicazione di alcuna riduzione dell'addebito.

Conseguentemente, l'appello proposto deve essere rigettato e deve essere confermata la condanna dell'appellante nei termini decisi dal primo Giudice.

5. La Procura generale, ha prodotto un'istanza di correzione dell'errore materiale dell'importo di condanna, laddove, nella sentenza appellata, il giudice di primo grado nel quantificare in via equitativa la somma di condanna in misura pari alla metà del danno emergente (€ 98.580,78) ha indicato € 42.290,00 anzichè € 49.290,00.

L'istanza è inammissibile non essendo stata proposta nel rispetto degli oneri di forma di cui all'art 113 del Codice di Giustizia Contabile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:

-dispone la riunione degli appelli iscritti al n. 55032;

- accoglie l'appello del sig. Fuccini Rossano e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione di questo Giudice nei suoi confronti, compensando le spese;

-rigetta l'appello del sig. Bovolenta Francesco e, per l'effetto, conferma, nei suoi confronti la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro (128,00- Centoventotto/00)

-dichiara inammissibile la richiesta di correzione dell'errore materiale.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2021.

L'ESTENSORE

F.to Dott.ssa Giuseppina Maio

Depositato in Segreteria il 04-03-2021

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Cristina Zuccheretti